

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO  
E MATERIALE DI CONSUMO PER CHIRURGIA ROBOTICA  
ASSISTITA DA VINCI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE  
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (gara  
SCR n. 130-2023) CIG A03F34DE12.**

**TRA**

*La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.*, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del ....., ..... (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. Piemonte S.p.A.*”)

**E**

....., con sede legale in ....., Via ..... n. ...., capitale sociale Euro .....= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al n. ...., REA .... di ....., P. IVA ....., in persona del ....., ..... (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*” o “*Appaltatore*”)

**OPPURE**

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese], nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_

, repertorio n. \_\_\_\_\_ in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”]

**PREMESSO CHE**

a) la L.R. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) l’art. 9, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, ha istituito nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della L. 296/2006;

c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014;

d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, convertito con

modificazioni dalla L. 89/2014;

e) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Dicembre 2023, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, ha indetto una procedura aperta ex artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") per l'affidamento della fornitura di strumentario e materiale di consumo per chirurgia robotica assistita da Vinci e servizi connessi per le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 130-2023) articolata in n. 1 Lotto funzionale, per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre le opzioni previste, per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni), pari a Euro ~~98.047.453,24~~, ~~83.778.847,68~~ IVA esclusa, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0,00 (zero/00),;

f) quale criterio di aggiudicazione della Gara 130-2023 è stato individuato il criterio prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

g) con determinazione del Direttore Appalti n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il Lotto di cui alla Tabella di aggiudicazione allegata al presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale;

h) la procedura di gara è stata finalizzata all'individuazione di un operatore economico, che, sulla base delle risultanze della procedura, sia idoneo ad erogare la fornitura oggetto di gara e con il quale verrà sottoscritta la presente

Convenzione. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (di seguito anche "Aziende Sanitarie" o "Amministrazioni") emetteranno i singoli Ordinativi di Fornitura (di seguito anche "Ordinativi"/"Ordinativo" o "Contratti"/"Contratto") che saranno conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'offerta economica presentata in sede di gara.

i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_, prestata mediante *fideiussione bancaria/polizza assicurativa* n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi Ordinativi di Fornitura;

j) il Fornitore ha comunicato il recapito telefonico di cui all'art. 5.3 del Capitolato Tecnico e ha indicato i riferimenti del Responsabile della Fornitura e Collaboratore Scientifico di cui all'art. 10 del predetto Capitolato Tecnico;

k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima le condizioni generali dei Contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

***Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1.1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato Tecnico e relativo allegato, il Disciplinare e la modulistica di gara, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione.

1.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati, il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., la Documentazione Tecnica e l'Offerta Economica presentate in gara dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

## **ART. 2 – OGGETTO**

2.1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di strumentario e materiale di consumo per chirurgia robotica assistita da Vinci e servizi connessi per le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 130-2023)

2.2. Con la stipula del presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte a fornire lo strumentario e il materiale di consumo occorrente per il funzionamento del sistema robotico Da Vinci (di seguito anche "Prodotti") e servizi connessi nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara e dell'importo contrattuale.

2.3. I quantitativi massimi indicati in gara sono puramente indicativi e non

vincolanti, sono determinati ai soli fini della presentazione dell'offerta, il Fornitore si impegna a prestare la fornitura fino a concorrenza del valore massimo contrattuale.

2.4. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinatori di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti e servizi connessi oggetto della presente Convenzione alle Aziende Sanitarie contraenti, sulla base del singolo fabbisogno di queste ultime.

2.5. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinatori di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di Gara e aggiudicato, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato tecnico) per le quantità oggetto di ciascun Ordinatorio di Fornitura.

2.6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e relativo allegato. I singoli Contratti di Fornitura tra ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione dal Capitolato tecnico e dagli Ordinatori di Fornitura emessi dalle Azienda Sanitarie riportanti il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

2.7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie contraenti, né tanto meno S.C.R. Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotti bensì dà

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del valore massimo stabilito (importo contrattuale), gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Aziende Sanitarie contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

2.8. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura è determinato dal prezzo unitario offerto in sede di Gara e aggiudicato (da intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato con la sola esclusione dell'IVA).

### **ART. 3 - DURATA**

3.1. La presente Convenzione ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa (art. 3 Capitolato Tecnico). Per durata della Convenzione si intende il periodo in cui le Aziende Sanitarie possono utilizzare la stessa mediante l'emissione di propri Ordinativi di Fornitura. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di sottoscrizione alla data di scadenza) le Aziende Sanitarie potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura.

3.2 Nella sola ipotesi in cui alla scadenza contrattuale non sia esaurito l'importo stabilito, la Convenzione potrà essere estesa sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte (c.d. "*estensione temporale a parità d'importo contrattuale*").

3.3. La Convenzione potrà essere prorogata alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (mesi) mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023

e s.m.i. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

3.4. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata della Convezione.

3.5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura attuativi, non sarà più possibile aderire alla Convezione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

#### **ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

4.1. Per dare esecuzione alla fornitura, le Aziende Sanitarie emetteranno uno o più Ordinativi di Fornitura che, di volta in volta, recheranno almeno i seguenti dettagli: (i) CIG derivato; (ii) importo della fornitura; (iii) luogo di consegna; (iv) gli estremi per la fatturazione; (v) l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP.

4.2. L'Ordinativo di Fornitura, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda Sanitaria, dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo NSO o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC) e costituirà il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Aziende Sanitarie contraenti e il Fornitore.

4.3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, secondo le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Si rinvia integralmente a quanto stabilito agli artt. 5 e 6 del Capitolato

Tecnico

#### **ART. 6 – VERIFICHE**

S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte delle Aziende Sanitarie contraenti.

#### **ART. 7. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a:

- a) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati da S.C.R. Piemonte S.p.a. e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 o comunque in contrasto con la L. 190/2012;
- b) assistere le Aziende Sanitarie nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) fornire i prodotti oggetto della Convenzione e a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità dei prodotti forniti alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e

spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze dei prodotti non conformi ed eventualmente giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Aziende Sanitarie di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui agli artt. 4.1 e 4.2 della presente Convenzione, sarà onere del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire il confezionamento, la consegna dell'intero sistema di monitoraggio e la prestazione dei servizi connessi secondo quanto previsto all'art. 5 del Capitolato Tecnico e conformemente alle indicazioni che verranno fornite da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente nell'Ordinativo di Fornitura;

h) non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo spendibile per l'Appalto, informando tempestivamente l'Azienda Sanitaria e S.C.R. Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;

j) osservare quanto previsto all'art. 5 *Servizi connessi* del Capitolato Tecnico;

k) informare S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti, migliorativi a beneficio dei pazienti, rispetto a quelli aggiudicati in sede di gara, secondo quanto disciplinato all'art. 6.4 del Capitolato Tecnico (“*Aggiornamento tecnologico*”);

l) fornire il servizio di “*Monitoraggio e reportistica*” secondo le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato Tecnico;

m) consentire a S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura; il Fornitore si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

n) manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

#### **ART. 8 – EVENTI PARTICOLARI (ART. 6 CAPITOLATO TECNICO)**

Si rinvia integralmente a quanto stabilito all'art.6 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 9 – TRASPORTO E CONSEGNA**

9.1. Il trasporto e la consegna del prodotto/i relativo/i a ciascun Ordinatori di Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico (art 5.1).

9.2. Ciascuna Azienda Sanitaria Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

#### **ART. 10 – ASSISTENZA E SUPPORTO**

Il Fornitore alla data di sottoscrizione della Convenzione dovrà aver attivato e reso operativo il servizio di assistenza e supporto disciplinato all'art. 5.3 del Capitolato Tecnico, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione stessa,

#### **ART. 11 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

11.1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura è indicato per ciascuna voce in Offerta economica e riportato nella Tabella di aggiudicazione allegata alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

11.2. Il corrispettivo è determinato sulla base:

- i) dei prezzi unitario offerti in Gara (da intendersi onnicomprensivi di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico con la sola esclusione dell'IVA);
- ii) dei prezzi unitari risultanti dall'applicazione della percentuale di sconto offerta in Gara, per acquisti su listino e per acquisti di prodotti rigenerati (da intendersi onnicomprensivi di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico con la sola esclusione dell'IVA).

11.3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

11.4. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità (ad eccezione di quanto disciplinato al successivo art. 12 *clausola di revisione dei prezzi* ), essendo a carico del Fornitore ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione della Convenzione e di ogni singolo Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

11.5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla L. 244/2007 (c.d. "*Legge Finanziaria 2008*"). Le Aziende Sanitarie non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

11.6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

11.7. Al fine di rispondere alla normativa attualmente vigente, ciascuna fattura dovrà (i) riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata; (ii) indicare l'importo unitario e l'importo complessivo dovuto; (iii) essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno

provveduto al ritiro.

11.8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità della merce.

11.9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.; gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a S.C.R. Piemonte S.p.A. dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Aziende Sanitarie utilizzatrici all'atto di adesione delle medesime alla Convenzione.

11.10. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti, secondo quanto descritto dal Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.

11.11. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in

tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

11.12. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

11.13. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al precedente comma 7 (ossia entro 60 giorni), saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

11.14. *[Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese]* Conformemente al principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alla parte di fornitura di competenza da ciascuna effettuata ed i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva); gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dalle singole imprese associate, le quali si impegnano a comunicarli altresì alle Aziende Sanitarie utilizzatrici all'atto di adesione delle medesime alla Convenzione.

## **ART. 12 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

12.1. Qualora nel corso di esecuzione del presente Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione,

in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. "ISTAT FOI").

12.2. L'aggiornamento dei prezzi è effettuato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto/ultima revisione.

12.3. La richiesta di aggiornamento dei prezzi in aumento su istanza del Fornitore dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo [appalti@cert.scr.piemonte.it](mailto:appalti@cert.scr.piemonte.it).

12.4. La richiesta di aggiornamento dei prezzi, in diminuzione, su istanza della Stazione Appaltante, sarà inviata tramite PEC.

12.5. In relazione alla richiesta da parte del Fornitore, il RUP condurrà apposita istruttoria volta ad accertare la legittimità della medesima ovvero che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente il parametro di riferimento o che tenga conto dell'aggiornamento dell'indice ISTAT FOI del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto/ultima revisione.

1.2.6. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento, anche parziale, della richiesta, il RUP provvede entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; tale termine può essere interrotto qualora il RUP reperi mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione. I prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati sulla base

dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione degli eventuali futuri aggiornamenti.

12.7. Nel caso di richiesta di revisione dei prezzi in diminuzione da parte della Stazione Appaltante, l'adeguamento sarà applicato a seguito di contraddittorio con il Fornitore e sarà comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della richiesta formulata da S.C.R. Piemonte S.p.A.

12.8. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi dalle Amministrazioni Contraenti in data antecedente l'accoglimento dei prezzi aggiornati.

12.9. La base di calcolo per la revisione è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli aggiornamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione.

12.10. In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un aggiornamento dei prezzi offerti secondo le specifiche sopra riportate e non genera incremento dell'importo massimo della Convenzione.

12.11. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511 della L. 208/2015.

### **ART. 13 - PENALI**

13.1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia

omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Azienda sanitaria contraente) o da caso fortuito, la singola Azienda sanitaria ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico all'art. 9.

13.2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso le Aziende Sanitarie contraenti applicheranno la relativa penale di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

13.3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 del Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. Piemonte S.p.A., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**ART. 14 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE  
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

14.1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Azienda Sanitaria Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione

richiedente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

14.2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

14.3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13 e secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico all'art. 9, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

14.4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. Piemonte S.p.A nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico all'art. 9, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

14.5. Le Aziende Sanitarie contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. Piemonte S.p.A., senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

14.6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico all'art. 9, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14.7. S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria competenza, di cui all'art. 13 comma 3, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo dell'Appalto, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% (dieci per cento) S.C.R. Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

14.8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nella presente Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14.9. Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte del Fornitore aggiudicatario nella esecuzione delle prestazioni dovute, le Aziende Sanitarie contraenti, dandone opportuna comunicazione/diffida scritta, potranno avvalersi di altro Fornitore, in danno e spese del Fornitore inadempiente, oltre ad applicare la penale.

## **ART. 15 – GARANZIE**

15.1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

15.2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

15.3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 13 *Penali*, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

15.4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli Ordinativi di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.Lgs. 36/2023 s.m.i. subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.

15.5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R. Piemonte S.p.A.

15.6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. Piemonte S.p.A.

15.7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto La Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

16.1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al

Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

16.2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

16.3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti, pena la risoluzione della Convenzione stesso.

16.4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Aziende Sanitarie contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, La Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.

16.5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ART. 17- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

17.1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice

Civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto e/o dell'Convenzione;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;

- nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

17.2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

17.3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R e/o tramite pec. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

17.4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

17.5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di

pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

17.6. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO**

18.1. [da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

[ovvero]

[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore,

conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto le seguenti prestazioni,

18.2. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

19.1. Salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, La Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, pena di nullità della cessione medesima.

19.2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, La Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura.

19.3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla L. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie debtrici (art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

19.4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'Operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati.

#### **ART. 20 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE**

20.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

20.2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

20.3. Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di

fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore medesimo.

20.4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e l'Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ART. 21 - REFERENTI DELLA FORNITURA**

21.1. Il Responsabile della Fornitura nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione è il referente responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie e di S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

21.2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascuna Amministrazione, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché di gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dalle Amministrazioni sanitarie contraenti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

#### **ART. 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

22.1. Ciascuna Amministrazione sanitaria contraente nell'Ordinativo di Fornitura indica il "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (di seguito anche D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo Contratto, nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

22.2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui al presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

22.3. Il D.E.C. dell'Amministrazione sanitaria fruitrice della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di Fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. e al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

#### **ART. 23 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

23.1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

23.2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura. In ordine al computo degli oneri della sicurezza,

trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. Piemonte S.p.A. non ha redatto Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di seguito anche “*DUVRI*”); resta tuttavia onere delle Aziende Sanitarie contraenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il DUVRI, che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

23.3. Il DUVRI., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore; diversamente, dovranno essere effettuate singole analisi dei prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI**

24.1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”) e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

24.2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente

Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

24.3. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore

24.4. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Aziende Sanitarie ed al Fornitore aggiudicatario.

24.5. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

24.6. Aderendo alla Convenzione, le Aziende Sanitarie contraenti dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stesso e dei singoli Contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. Piemonte S.p.A. dalle Aziende Sanitarie in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

24.7. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i Titolari potranno avvalersi come Responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

24.8. Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail [presidenza@scr.piemonte.it](mailto:presidenza@scr.piemonte.it) - pec [presidenza@cert.piemonte.it](mailto:presidenza@cert.piemonte.it);

24.9. Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: [rpd@scr.piemonte.it](mailto:rpd@scr.piemonte.it) .

24.10. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle

previsioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 25 - DISCIPLINA APPLICABILE**

25.1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, nonché dal Capitolato Tecnico e relativo allegato.

25.2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 26 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o dei singoli Contratti è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI**

27.1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Aziende Sanitarie contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

27.2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del  
Fornitore.

**ART. 28 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

28.1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it)  
e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere  
soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi  
da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs.  
231/2001 o comunque in contrasto con la L. 190/2012.

28.2. L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da  
S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di  
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a  
pretendere il ristoro dei danni subiti.

**ART. 29 - CLAUSOLA FINALE**

29.1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della  
Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o  
l'inefficacia dei medesimi nel loro complesso.

29.2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della  
Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte  
di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Aziende Sanitarie non costituisce in  
nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano  
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ALLEGATO: Tabella di aggiudicazione Lotto 1.**

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto ....., quale ..... del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 13 (Penali); 14 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 17 (Clausola risolutiva espressa), 19 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 26 (Foro competente).

IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

SCHEMA